



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 2 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE  
ECONOMICA DEL PERSONALE

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
TEL 091 7073361 - e-mail: [servizio2.fp@regione.sicilia.it](mailto:servizio2.fp@regione.sicilia.it)  
PEC: [serv2.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it](mailto:serv2.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it)

Il responsabile del procedimento: Giulia Feo  
Tel. n. 091.7073364 - e-mail: [gfeo@regione.sicilia.it](mailto:gfeo@regione.sicilia.it)

Risposta a nota

del

Prot. n. 138201 2015.V/27.2.1

PALERMO 21 OTT. 2015

**OGGETTO:** Regime di tassazione Indennità di Risultato corrisposta ai Dirigenti.

*Trasmessa a mezzo PEC*

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed  
Economica del Personale FP

Al Servizio gestione economica del personale  
CCFRS

LORO SEDI

Perviene al Servizio 2 di questo Dipartimento un quesito, da parte di uno dei servizi del personale, in merito all'assoggettabilità al regime di tassazione ordinaria o separata dell'indennità di risultato riferita agli anni 2012 e 2013 e corrisposta ad alcuni Dirigenti regionali nell'anno 2015, a seguito della necessaria valutazione.

Considerato che tutti gli Uffici del personale provvedono, ciascuno per la propria competenza, a liquidare e pagare detti emolumenti sui quali va operato il corretto regime di tassazione, si ritiene opportuno, al fine di uniformare l'attività contabile-amministrativa, estendere a tutte le strutture intermedie in indirizzo l'orientamento giurisprudenziale nonché le circolari ed i pareri dell'Agenzia delle Entrate in materia.

Com'è noto l'indennità di risultato dei Dirigenti concorre, ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R co. 1 (già art. 48) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo d'imposta - c.d. principio di cassa - e che *si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono* - c.d. *principio di cassa allargata*. Tale termine temporale fissa inequivocabilmente il limite entro il quale il compenso liquidato e pagato è considerato reddito da lavoro percepito nel periodo d'imposta e pertanto, se la corresponsione avviene entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui la prestazione si riferisce, l'emolumento va assoggettato al regime di tassazione

ordinaria (cfr. anche la Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 379/E del 3 dicembre 2002). Per quanto concerne invece l' indennità corrisposta in un determinato periodo d' imposta ma maturata negli anni precedenti, il presupposto imprescindibile per la corretta applicazione del regime di tassazione si rinviene nell' art. 17 ( già art. 16) co.1 lettera b) del TUIR - *Tassazione separata* - che , tra gli altri, prevede come compensi da assoggettare a detto regime gli *emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell' articolo 47 e al comma 2 dell' articolo 46.*

Determinante diviene pertanto la qualificazione dell' indennità de qua come "emolumento arretrato" come descritta nell' interpretazione data dal Ministero dell' Economia e delle Finanze (cfr. circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997) : " *gli emolumenti di lavoro dipendente (od assimilati) corrisposti in ritardo possono essere assoggettati a tassazione separata allorquando il ritardo non sia dipeso da accordi tra le parti, ma da circostanze oggettive di fatto o da impedimenti di carattere giuridico*". Di contro, *non può farsi luogo a tale imposizione separata quando il pagamento in ritardo debba considerarsi una "conseguenza fisiologica" insita nelle modalità di erogazione degli emolumenti stessi, tali da richiedere pertanto determinati tempi tecnici per essere condotti a termine* ( cfr. anche Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2014).

Come già sopra illustrato, secondo quanto riportato nella Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 379/E del 3 dicembre 2002, *gli emolumenti, preordinati al raggiungimento degli obiettivi, corrisposti nell' anno successivo a quello cui si riferiscono le somme, concorrono alla formazione del reddito complessivo e devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell' anno in cui sono percepiti.* Tale interpretazione, viene altresì ripresa nel parere n. 2009/C3/23514 del 19/03/2009 reso dall' Agenzia delle Entrate al Comune di Palermo per analoga fattispecie, con il quale, oltre a richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 19606 del 7/10/2005, si afferma che " *se la corresponsione del compenso di risultato si verifica in una annualità ancora successiva allora il trattamento fiscale deve essere quello più favorevole della tassazione separata,* in quanto il ritardo non può essere considerato fisiologico bensì rientrante in una delle cause previste dall' art. 17 co. 1 lett.b) del TUIR.

Posto che la corretta applicazione del regime di tassazione dipende dalla valutazione delle singole fattispecie concrete, sarà cura dei Dirigenti responsabili dei Servizi del personale di questo Dipartimento la verifica dei requisiti normativamente previsti e fin qui esposti.

La presente circolare sarà inserita nel sito Internet della Regione Siciliana ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) ), sezione Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Il Dirigente del Servizio 2FP  
G. Feo



Il Dirigente Generale  
L. Grammanco